NORME E TRIBUTI

LE RESPONSABILITÀ

Sanatorie a prova di «svista»

Tra professionista e cliente consigliabile un mandato scritto sui perdoni

Commercialisti e contribuenti in guardia. Districarsi nella complessa normativa condonistica non è un compito semplice e per non rischiare di incorrere in responsabilità di sorta, sarà bene affrontare con la massima attenzione gli adempimenti richiesti dalle sanatorie.

Per un professionista, portare a termine le operazioni legate ai condoni richiede un'attività articolata. Tutto comincia con il mandato del cliente che affida al professionista il compito di valutare la propria situazione soggettiva. Terminata questa prima fase consulenziale si passa alla scelta dell'istituto applicabile al caso specifico e al calcolo degli importi dovuti. Lo sbocco di tutta questa attività è rappresentato dal versamento delle somme così individuate, attraverso la compilazione dei modelli F24, e dalla presentazione dei modelli stessi oppure dall'invio telematico delle dichiarazioni.

Una complessa serie di adempimenti: inevitabile, dunque, il rischio di incappare in errori o manchevolezze che potrebbero essere rilevate dagli uffici dell'Agenzia o dagli stessi diretti interessati e compromettere la bontà degli strumenti di sanatoria adottati. I professionisti devono tuttavia considerare i limiti del mandato ricevuto, riguardo agli errori che possano invalidare la regolarizzazione e ai confini della responsabilità professionale.

Il mandato professionale. Il mandato è lo spartiacque che distingue i comportamenti invalidanti imputabili alle eventuali carenze del professionista da quelli ascrivibili al contribuente. Una delega scritta che specifichi quale dei passaggi sopra elencati sia affidato al consulente e quale, invece, rimanga nella sfera dell'assistito è sempre preferibile.

Allo stesso modo, nei casi in cui sia possibile una valutazione di convenienza in termini di costo, ad esempio nella scelta tra il concordato per gli anni pregressi e il condono tombale (che hanno effetti preclusivi diversi), è auspicabile la formalizzazione della decisione da parte del contribuente, poiché salvaguarda il professionista da successivi cambiamenti di indirizzo.

Anche per i versamenti sarà bene specificare chi dovrà eseguirli, poiché ometterli, nel caso si paghi tutto in un'unica rata, preclude ogni beneficio. I calcoli, invece, sono inevitabilmente di competenza del professionista, ma l'eventuale errore potrà tuttavia anche essere, in qualche caso, "perdonabile" (si veda l'altro articolo).

L'errore invalidante. Non è pertanto perdonato un errore imputabile alla diligenza e competenza professionale, commesso quindi anche per colpa. Ne sono un esempio l'applicazione della metodologia di calcolo propria delle liti potenziali alla sanatoria di una lite pendente, ovvero la valutazione del presupposto di congruità per un soggetto incongruo o ancora la definizione di un ruolo non rispondente ai requisiti dell'articolo 12.

Nei casi in cui si scelga il pagamento rateale degli importi dovuti, invece, l'errore sul versamento delle eccedenze (o la relativa omissione) non invalida la sanatoria, poiché la Finanziaria ha previsto il recupero coattivo con iscrizione a ruolo (come previsto dall'articolo 14 del Dpr 602/73), ma viene applicata la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Contro il provvedimento che sancisce il rigetto della definizione della lite ovvero la ritenuta invalidità di un condono, si potrà comunque ricorrere in Commissione tributaria.

La responsabilità professionale. La responsabilità professionale è disciplinata in via generale dall'articolo 1176 del Codice civile, che impone all'operatore l'impiego della diligenza del buon padre di famiglia.

La responsabilità del professionista è tuttavia attenuata dal successivo articolo 2236, che prevede che il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. E molti possono essere i casi di incertezza e di particolare complessità nell'applicazione della disciplina condonistica, che ha le sue fondamenta nella Finanziaria, ma è stata più volte ritoccata.

LUIGI FERRAJOLI

La risorsa dell'errore scusabile

Non tutti gli errori sono considerati dal Fisco così gravi e imperdonabili da far scattare automaticamente l'invalidità della sanatoria. I complessi adempimenti richiesti dall'esecuzione delle pratiche legate alle disposizioni della Finanziaria 2003 possono esporre professionisti e contribuenti al rischio di sbagliare qualche passaggio. Ma non sempre, come conseguenza, si attiva la responsabilità.

Esiste infatti un'ancora di salvezza per i professionisti incaricati di procedere alle sanatorie, per le dichiarazioni che devono essere trasmesse per via telematica, e gli stessi contribuenti, che direttamente e in proprio provvedono alla definizione delle liti potenziali e pendenti o dei carichi di ruolo pregressi. L'appiglio al quale si può fare ricorso è la «scusabilità dell'errore» dovuto a condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo.

L'articolo 16 sulla sanatoria dei contenziosi tributari pendenti afferma al comma 9 — dopo le correzioni apportate dal deceto legge 282/02, nella forma assunta dopo la definitiva conversione — che, in caso di pagamento di una somma inferiore all'importo dovuto, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è possibile sanare il versamento medesimo con uno integrativo da eseguire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione d'irregolarità da parte dell'Ufficio delle Entrate.

Utile la tolleranza introdotta per le liti

Commentando questa parte delle disposizioni, la circolare n. 12/E del 23 febbraio 2003 ha precisato che l'errore può essere ritenuto scusabile ogni volta sia stata osservata la normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti.

La successiva circolare n. 17/E del 21 marzo scorso ha poi chiarito che il principio dell'errore scusabile, quand'anche non richiamato dalle norme sugli altri condoni, è da ritenersi applicabile anche alle procedure previste dagli articoli 7, 8, 9, 9-*bis*, 12, 14 e 15 della Finanziaria, che analogamente prevedono versamenti in autoliquidazione.

LU.FE.